

Legge regionale 21 ottobre 1986 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

Art. 26

Attribuzione dei Comuni(1)(2)

Nell' ambito delle norme statali e regionali nonché delle direttive contenute nei piani di bacino, i Comuni esercitano le attribuzioni relative:

- a)** all' istituzione e assegnazione di posti di noleggio di rimessa per autobus adibiti a trasporto collettivo di persone;
- b)** all' acquisto e gestione di scuolabus;
- c)** all' esercizio del trasporto pubblico locale nelle forme di cui al successivo articolo 28.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.